

**Oggetto: DAL 2011 NUOVE REGOLE PER INDIVIDUARE LA TERRITORIALITÀ
DI TALUNE PRESTAZIONI AI FINI IVA**

Come è noto, il D.Lgs. n.18/10 ha modificato le disposizioni del decreto Iva al fine di realizzare un adeguamento progressivo alle previsioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE.

Tali disposizioni sono, in generale, entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Occorre in proposito segnalare che, **a partire dal 1° gennaio 2011**, vengono modificate le regole che consentono di individuare la territorialità dei servizi didattici, scientifici, culturali, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l'accesso alle suddette manifestazioni.

Tali prestazioni, fino al 31 dicembre 2010, sono state disciplinate dalla deroga contenuta nell'art.7-*quinquies* del decreto Iva, che rendeva rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità.

I servizi descritti, invece, a fare data dal 1° gennaio 2011, rientrano nella regola generale contemplata nell'art.7-*ter* del DPR n.633/72, che considera tali servizi territorialmente rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal luogo della materiale prestazione dei servizi stessi.

La sopra citata deroga – che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità – rimane però in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) e per le prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

Ne consegue che i servizi attratti alla regola generale dell'art.7- ter:

diverranno oggetto di rilevazione nei modelli Intra-*Quater* se intercorrono tra soggetti comunitari;

saranno soggetti ad autofattura/integrazione laddove richiesti da soggetti passivi nazionali.

ESEMPIO 1

Azienda italiana IT riceve da Azienda spagnola ES servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Francia. Si chiede il trattamento Iva dell'operazione.

L'Azienda italiana riceverà dall'Azienda Spagnola una fattura senza applicazione dell'imposta spagnola; procederà poi all'integrazione della suddetta fattura con applicazione dell'imposta italiana e a riepilogare nel modello *Intra Quater* l'acquisto intracomunitario di servizi effettuato.



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

ESEMPIO 2

Azienda italiana IT riceve da Azienda Svizzera CH servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Svizzera. Si chiede il trattamento Iva dell'operazione.

L'Azienda italiana auto fatturerà ai sensi dell'art.17, co. II, DPR n.633/72 il servizio ricevuto. Non trattandosi di acquisto intracomunitario di servizi, l'operazione non dovrà rientrare negli elenchi riepilogativi Intrastat.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.